

STATUTO

**ADELANTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASSANO DEL GRAPPA VI VIA
GOBBI 8

Numero REA: VI - 293506

Codice fiscale: 03031880242

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

A
REGISTRO N. 1481
RACCOLTA N. 1103



NOTAIO
FABRIZIO DILIBERTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione: **"ADELANTÉ SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."**.

Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Qualora la società cooperativa dovesse scendere al di sotto dei limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci potrà essere convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibile. La cooperativa ha sede in Bassano del Grappa (VI).

Con delibera degli organi competenti la cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi.

Il domicilio degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, per tutti i loro rapporti con la società, sono quelli risultanti a loro cura (anche per eventuali indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai libri sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese.

Articolo 2

La durata della cooperativa è fissata ai 31 (trentuno) dicembre 2075 (duemilasettantacinque).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 25 del presente statuto.

Articolo 3

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera a) e ss.mm.ii. e la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera b) e ss.mm.ii.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-

presa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro o di fruizione di servizio.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci.

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell'avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell'impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche in collaborazione e convenzione con Enti Pubblici e Privati, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, anche ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

In tal senso, la cooperativa intende promuovere la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della L. 381/1991 e ss.mm.ii., in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2 L. 328/2000 e ss.mm.ii. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L. 112/2016 e ss.mm.ii. che prevedono la gestione di strutture residenziali, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri diurni, centri sociali e di accoglienza, anche ai sensi della L.R. 22/2002 e altre strutture idonee a realizzare attività di animazione di spazi e luoghi sociali, gestione di co-working e fab lab, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;
- interventi e prestazioni sanitarie, anche attraverso attività di assistenza di tipo infermieristico a carattere domiciliare, realizzate anche in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- realizzazione di prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato in GU n. 129 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii.;
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e ss.mm.ii., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, inclusi servizi e interventi territoriali e attività di animazione di comunità;
- attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- gestione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all' art. 2 c. 4 del D. Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii.;
- attività di ricerca in campo sociale, di informazione, di orientamento e formazione.

La cooperativa intende inoltre perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio, anche ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, articolo 1, lettera b) e ss.mm.ii., mediante la gestione di attività produttive nel settore agricolo, commerciale e industriale quali:

- gestione di pubblici esercizi anche con possibilità di preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
- gestione di strutture turistiche ricettive per l'ospitalità e il pernottamento
- servizi di promozione turistica, di visite guidate, di gestione di sportelli per

conto di aziende pubbliche e private, di gestione di eventi turistici, artistici, sportivi e culturali;

- realizzazione, gestione e guida a percorsi turistici, culturali, naturalistici, eno-gastronomici, archeologici, storici e didattici, realizzati anche con l'ausilio di mezzi quali biciclette, mezzi a locomozione elettrica o qualunque tipo di mezzo a basso impatto ambientale;
- attività di produzione agricola, trasformazione e vendita e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, anche in collaborazione con aziende agricole, gruppi di acquisto, aziende commerciali;
- lavorazioni di terreni, cura degli animali, lavorazioni nel ciclo produttivo ortofrutticolo, raccolta prodotti ortofrutticoli e/o di specie spontanee, trasformazione prodotti ortofrutticoli;
- promozione, produzione e/o commercializzazione di prodotti tipici locali;
- servizi e lavori di progettazione, manutenzione e gestione di aree verdi e parchi, realizzazione e gestione di opere di salvaguardia ambientale;
- servizi di pulizia e di sgombero locali, di raccolta, recupero e commercializzazione di beni, materiali ed oggetti usati;
- gestione di ecocentri e servizi correlati di raccolta e smaltimento, gestione di impianti a biomassa, raccolta di materiale organico e realizzazione biogas e terriccio;
- promozione e gestione di impianti funzionanti mediante energie alternative;
- servizi di trasporto di merci e di persone in conto proprio e conto terzi realizzati anche con l'ausilio di mezzi quali biciclette, mezzi a locomozione elettrica o qualunque tipo di mezzo a basso impatto ambientale;
- lavori edili, manutenzioni immobiliari, interventi di risparmio energetico, servizi cimiteriali, manutenzione arredo urbano, manutenzione e pulizia strade, sgombero e spalatura neve, gestione di aree attrezzate per attività sportive e ricreative;
- organizzazione di convegni, seminari, corsi ed eventi culturali, pubblicazione di saggi, riviste e guide;
- servizi di stampa, pubblicità, grafica, informazione e divulgazione di contenuti coerenti con le finalità della cooperativa stessa, erogati privilegiando tecniche, metodologie e materiali a basso impatto ambientale e a basso contenuto di emissioni inquinanti.

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà inoltre partecipare a pubblici appalti.

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, concedere ed assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, partecipare a reti di impresa, consorzi e ad associazioni temporanee di imprese ricevendo o conferendo relativo mandato all'impresa capogruppo, assumere commesse per conto terzi, emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59. La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO II SOCI COOPERATORI - SOCI FINANZIATORI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Anche ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, i soci:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell'avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell'impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 8.11.1991, n. 381;
- c) soci fruitori e soci conferitori di beni e/o servizi.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Possono essere soci lavoratori coloro che esercitano attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per loro effettiva capa-

cià di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Possono inoltre essere ammessi soci sovventori ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59, nonché soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c..

Possono essere altresì soci le società Cooperative, Associazioni, Fondazioni ed Enti del Terzo Settore senza finalità di lucro che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, sociali, assistenziali, formativi, culturali e ricreativi affini alle finalità della Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 9 del presente statuto:

1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
2. la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
3. la difficoltà o impossibilità oggettiva sotto il profilo economico od organizzativo

zativo del suo inserimento nell'impresa;

4. l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione ai sensi dell'art. 2528 c.c..

Articolo 5

Oltre ai soci cooperatori di cui all'articolo precedente, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e gli azionisti di partecipazione cooperativa disciplinati dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente e successivo articolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Con riguardo ai diritti spettanti ai soci finanziatori si stabilisce che:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore ai limiti imposti dalla Legge;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul capitale dei soci finanziatori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori;

c) salvo i casi previsti dalla Legge, i soci finanziatori possono recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, diversi dai soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione in caso di delega allo stesso ai sensi dell'art. 2443 C.C., con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;

- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 C.C. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi;

- gli eventuali diritti amministrativi attribuiti ai sottoscrittori di tali azioni;

- l'eventuale previsione dell'accantonamento, in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori, di parte degli utili netti an-

nuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai soci finanziatori medesimi;

- il periodo minimo di durata del loro rapporto sociale; la costituzione dei soci finanziatori in Assemblea speciale, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci Sovventori e Azionisti di Partecipazione Cooperativa, di cui agli art. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione di titoli, le azioni dei sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori e agli azionisti di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) il numero di voti spettanti ad ogni singolo socio;
- d) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio d'Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle stesse;
- e) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai soci sovventori e agli azionisti di partecipazione cooperativa, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- g) gli altri eventuali aspetti relativi al socio non disciplinati dal presente Statuto.

A tutti i detentori delle azioni, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nell'assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo de-

terminato dal rapporto tra questo ed il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera e), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione degli eventuali titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal regolamento interno.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Articolo 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiara di conoscere, di accettare e di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta, qualificazione professionale, specifiche competenze possedute;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge;

L'aspirante socio, persona fisica o giuridica, dovrà altresì presentare la dichiarazione espressa e separata di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 34 del presente statuto.

Nel caso di persona giuridica o altro ente questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale delle azioni sottoscritte. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c..

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7

I soci devono sottoscrivere e versare almeno una azione del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio non può possedere azioni di importo superiore al limite massimo

previsto dalla legge.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A/R o PEC. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto mutualistico lavorativo con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

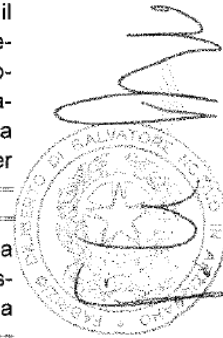
La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C..

Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali risultando inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-



Man. F. F. F.

coltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

- senza giustificato motivo non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo raccomandata A/R o PEC a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa;

- che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

- che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertare senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico lavorativo.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, l'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Agli effetti del diritto di cui all'articolo 12 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata A/R, PEC o mediante raccomandata a mano.

Articolo 12

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi possedute la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere

dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 13

In caso di morte del socio, se gli eredi non hanno i requisiti per l'ammissione nella società o non vogliono subentrare, maturano il diritto al rimborso delle azioni possedute dal defunto nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

L'accertamento del possesso da parte degli eredi dei requisiti previsti per l'ammissione è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle azioni possedute per iscritto mediante raccomandata A/R o PEC, da spedirsi a pena di decadenza del diritto entro e non oltre la scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 (dodici) e 13 (tredici). Le azioni per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI

Articolo 15

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), nonché dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori e dei soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal fondo di riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- e) da altre riserve o fondi;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Articolo 16

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione. Le azioni sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo o cedute a soci o terzi con effetti verso la società senza l'osservanza del precedente art. 7.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni di valore superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Articolo 17

Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non minore della quota prevista dalla Legge, attualmente il 30% (trenta per cento) sugli utili di esercizio.

TITOLO IV

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 18

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====
Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.. L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione. =====

===== Articolo 19 =====

Il bilancio va compilato, dall'Organo Amministrativo, previo esatto inventario, con criteri di oculata prudenza e va predisposta, nel caso di obbligo di Legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. =====

===== Articolo 20 =====

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I ristorni possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'art. 2545 sexies C.C.. =====

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma C.C. da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, della combinazione di diversi criteri, tra i quali: le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto di lavoro, nonché altri criteri di redistribuzione complessiva del vantaggio mutualistico tra i soci adottati dalla cooperativa. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale utile di esercizio con le seguenti modalità: =====

1. una quota non inferiore a quanto previsto dalla Legge attualmente pari al 30% (trenta per cento) al fondo riserva legale; =====
2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge stessa; =====
3. un'eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge; =====

5. quanto residua ad altre riserve o fondi o a fini mutualistici.
Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 21

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, PEC oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 22

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché l'Organo di Controllo, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci/revisore, se nominato/i, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina gli amministratori;
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
- delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e in merito alla disciplina del rapporto con i soci sovventori;
- delibera in merito all'emissione di strumenti finanziari e ai diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori di tali strumenti, nonché sulle condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Ammi-

nistratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Articolo 23

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Articolo 24

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) soci.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio palese.

Articolo 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno

no inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 26

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e dall'ultimo comma dell'art. 34 del presente statuto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti da tre a undici nove; il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'elezione deve avvenire con modalità fissata da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente uno o più vice-presidenti; possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 28

Il Consiglio può delegare, determinandola nella deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2544 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere. Non possono comunque essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera raccomandata o PEC da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore se nominati o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si intende non approvata.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi gli atti che la legge o lo statuto riserva all'assemblea dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio;
- c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e

associativi;
f) deliberare circa il recesso dei soci;
g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 3 e che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all'assemblea.

Articolo 31

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonché emettere mandati di pagamento.
In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 32

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.
L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso.
In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile



Handwritten signature.

a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 33

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 34

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'Organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci e ne determinerà i poteri.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le disposizioni del Co-

dice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia. =====
Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. =====
In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies C.C.. =====
La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci. =====

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 19 ALLEGATO B DPR
642/1972. COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMEN-
TO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO RE-
GISTRO IMPRESE.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI VALDAGNO
IN DATA 20/12/2018 AL N. 10977 SERIE 1T.